

## SISMA - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

### 1. SOMMARIO

2. LEGGE .....	3
3. CIRCOLAREI AGENZIA DELLE ENTRATE .....	3
4. NORMATIVA PER IL SISMA.....	3
5. IL REGIME DI AIUTO È STATO AUTORIZZATO DALL'UE CON DECISIONE DEL 6/4/2018 .....	3
6. LINK AGENZIA DELLE ENTRATE CON TUTTA LA NORMATIVA.....	3
AGENZIA DELLE ENTRATE/PROFESSIONISTI/AGEVOLAZIONI/CREDITI D'IMPOSTA/INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO .....	3
7. <b>AMBITO TERRITORIALE: LA STRUTTURA PRODUTTIVA DEVE ESSERE LOCALIZZATA NEI TERRITORI AGEVOLATI, LA SEDE LEGALE PUÒ ESSERE ANCHE FUORI</b> .....	3
ALLEGATI 1,2 E 2-BIS DEL DL. 189 DEL 17 OTTOBRE 2016.....	3
8. <b>LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DAL 14/4/2020 AL 31/12/2020</b> .....	3
9. <b>NON È PREVISTO UN CLICK DAY</b> .....	3
10. <b>FONDI STANZIATI, NON E' STABILITO UN IMPORTO</b> .....	3
11. <b>SOGGETTI BENEFICIARI – TUTTI I TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA</b> .....	3
12. <b>SONO AMMESSE LE PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE</b> .....	3
13. <b>AGEVOLAZIONE: GRANDE IMPRESA: 25%; MEDIA IMPRESA 35%; PICCOLA IMPRESA 45%</b> .....	3
14. <b>L'AGEVOLAZIONE NON È IN DE MINIMIS, (VENGONO RISPETTATE LE % PREVISTE PER GLI AIUTI DI STATO)</b> .....	4
15. <b>GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DAL 7 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2020</b> .....	4
16. <b>LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE A PREVENTIVO</b> .....	4
GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE FATTI ENTRO IL 31/12/2020.....	4
17. <b>I COSTI SONO CONSIDERATI PER COMPETENZA - NON È QUINDI RICHIESTO IL PAGAMENTO</b> .....	4
18. <b>INVESTIMENTI AMMESSI: MACCHINARI (BII2), IMPIANTI (BII2) E ATTREZZATURE (BII3)</b> .....	4
19. <b>NON SONO AMMESSI I BENI COMPRESI NELLA VOCE BII4 (ALTRI BENI): MOBILI, MACCHINE UFFICIO E AUTOMEZZI</b> .....	4
20. <b>NON È PREVISTA UNA SPESA MINIMA</b> .....	4
21. <b>DURC IN REGOLA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> .....	4
22. <b>NON DEVE ESSERE IN DIFFICOLTÀ AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE DELLE COMMISSIONE EUROPEA 2014/C 249/01</b> .....	4
23. <b>DEFINIZIONE DI "INVESTIMENTO INIZIALE "</b> .....	4
24. <b>SONO ESCLUSI GLI INVESTIMENTI DI MERA SOSTITUZIONE (PUNTO 3 CIRCOLARE 8/3/2016)</b> .....	5
LA SOSTITUZIONE DI UN MACCHINARIO CON L'AUMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA È STATA APPROFONDATA IN DIVERSI ARTICOLI DI GIORNALE .....	5
25. <b>SOGGETTI ESCLUSI (ART.1 COMMA 100 DELLA LEGGE 208 DEL 2015)</b> .....	5
26. <b>SPESA AMMESSA</b> .....	5
27. <b>LA STRUTTURA PRODUTTIVA DEVE ESSERE LOCALIZZATA NELLE AREE AGEVOLABILI</b> .....	5
28. <b>CUMULABILITA'</b> .....	5
REGOLA GENERALE .....	5
PER QUANTO RIGUARDA LE AZIENDE DELL'AREA SISMA QUESTO È QUANTO PREVEDONO LE ISTRUZIONI E LA MODULISTICA.....	5
29. <b>IL CREDITO D'IMPOSTA È CUMULABILE CON SUPERAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTO</b> .....	6

<b>30. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART.1 COMMA 103 DELLA LEGGE 208 DEL 2015)</b> .....	<b>6</b>
<b>31. UTILIZZO DEL CREDITO – INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO (ART.1 COMMA 104 DELLA LEGGE 208 DEL 2015)</b> .....	<b>6</b>
<b>32. VINCOLO SUI BENI</b> .....	<b>6</b>
I BENI DEVONO ENTRARE IN FUNZIONE ENTRO IL SECONDO PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALLA FINE DELL'INVESTIMENTO .....	6
I BENI AGEVOLATI NON POSSONO ESSERE CEDUTI PRIMA DI CINQUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN FUNZIONE .....	6
<b>33. I BENI DEVONO ESSERE NUOVI</b> .....	<b>7</b>
<b>34. E' AMMESSO IL LEASING (IL CONTRATTO DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI RISCATTO)</b> .....	<b>7</b>
<b>35. AVVIO INVESTIMENTO (PUNTO 3 DELLA CIRCOLARE DEL 3/8/2016)</b> .....	<b>7</b>
<b>36. L'AGEVOLAZIONE È TASSATA - PUNTO 6 CIRCOLARE 8/3/2016</b> .....	<b>7</b>
<b>37. NON SI APPLICANO I LIMITI DI COMPENSAZIONE (€ 250.000,00 E € 700.000,00)</b> .....	<b>7</b>
<b>38. NON SI APPLICA LA PRECLUSIONE PREVISTA DALL'ART.31 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78</b> .....	<b>7</b>
DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER CHI HA DEBITI NEI CONFRONTI DELL'ERARIO SUPERIORI AD € 1.500,00 .....	7
<b>39. E' UTILIZZABILE A PARTIRE DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO DALLA DATA DELLA RICEVUTA DI FRUIBILITÀ</b> .....	<b>7</b>
<b>40. PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AGLI INVESTIMENTI GIÀ REALIZZATI AL MOMENTO DELLA COMPENSAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>41. E' UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.L. 9/7/1997, N.241</b> .....	<b>7</b>
<b>42. CODICE TRIBUTO PER IL MODELLO F24: 6095</b> .....	<b>8</b>
<b>43. IL MODELLO F24 DEVE ESSERE PRESENTATO TRAMITE ENTRATEL/FISCONLINE</b> .....	<b>8</b>
<b>APPROFONDIMENTI</b> .....	<b>9</b>
<b>44. DEFINIZIONE DI INVESTIMENTO INIZIALE</b> .....	<b>9</b>
<b>45. VOCI BII2 "IMPIANTI E MACCHINARI" E BI3 "ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI" – OIC 16</b> .....	<b>9</b>
OIC16 - LA VOCE BII2 "IMPIANTI E MACCHINARIO" .....	9
OIC 16 - LA VOCE BI3 "ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI" .....	9
OIC 16 - NON È AMMESSA LA VOCE BII4 "ALTRI BENI" .....	10
<b>46. E' AMMESSO IL DISLOCAMENTO DI ATTREZZATURE AZIENDALI PRESSO CANTIERE LOCALIZZATI IN AREE NON AGEVOLATE 10</b>	
<b>47. CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI CONTABILIZZATO E TASSATO PER COMPETENZA (OIC 15 PUNTI 86 E 87)</b> .....	<b>10</b>
<b>48. UNICO 2020 -QUADRO RU CREDITI D'IMPOSTA</b> .....	<b>11</b>
VANNO INDICATI ANCHE I CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI NEL 2020 E RELATIVI AD INVESTIMENTI 2018 E 2019 .....	11
<b>49. UNICO 2020 – QUADRO RS AIUTI DI STATO</b> .....	<b>12</b>
<b>50. L'INFORMATIVA DI NOTA INTEGRATIVA: LE EROGAZIONI PUBBLICHE</b> .....	<b>13</b>
<b>51. RICEVUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> .....	<b>14</b>
<b>52. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> .....	<b>14</b>

## **2. LEGGE**

- Art.1, commi 98-108, della legge n.2018 del 2015
- Art. 7 quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243,convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18

## **3. CIRCOLAREI AGENZIA DELLE ENTRATE**

- Circolare n.34 del 3/8/2016
- Circolare n.12 del 13/4/2017

## **4. NORMATIVA PER IL SISMA**

- Art. 18-quater del decreto -legge 9 febbraio 2017, n.8
- Risoluzione n.83/e del 27 settembre 2019 (Istituzione del codice tributo)

## **5. IL REGIME DI AIUTO È STATO AUTORIZZATO DALL'UE CON DECISIONE DEL 6/4/2018**

## **6. LINK AGENZIA DELLE ENTRATE CON TUTTA LA NORMATIVA**

**Agenzia delle entrate/Professionisti/Agevolazioni/Crediti d'imposta/Investimenti nel Mezzogiorno**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/scheda-informativa-investimenti-mezzogiorno-2016-professionisti>

## **7. AMBITO TERRITORIALE: LA STRUTTURA PRODUTTIVA DEVE ESSERE LOCALIZZATA NEI TERRITORI AGEVOLATI, LA SEDE LEGALE PUÒ ESSERE ANCHE FUORI**

**allegati 1,2 e 2-bis DEL DL. 189 DEL 17 OTTOBRE 2016**

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (allegati 1, 2 e 2-bis);

## **8. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DAL 14/4/2020 AL 31/12/2020**

## **9. NON È PREVISTO UN CLICK DAY**

## **10. FONDI STANZIATI, NON È STABILITO UN IMPORTO**

Art. 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, nr.8 -

"4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

## **11. SOGGETTI BENEFICIARI – TUTTI I TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA**

**98. Alle imprese** che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99....

Punto 1 della circolare 34 del 3/8/2016

- Destinatari di tale beneficio, pertanto, **sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa**, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, **indipendentemente dalla natura giuridica assunta**, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili

## **12. SONO AMMESSE LE PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE**

## **13. AGEVOLAZIONE: GRANDE IMPRESA: 25%; MEDIA IMPRESA 35%; PICCOLA IMPRESA 45%**

**14. L'AGEVOLAZIONE NON È IN DE MINIMIS, (VENGONO RISPETTATE LE % PREVISTE PER GLI AIUTI DI STATO)**

**15. GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DAL 7 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2020**

**16. LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE A PREVENTIVO**

Gli investimenti devono essere comunque fatti entro il 31/12/2020

**17. I COSTI SONO CONSIDERATI PER COMPETENZA - NON È QUINDI RICHIESTO IL PAGAMENTO**

Punto 5 della circolare del 3/8/2016

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

**18. INVESTIMENTI AMMESSI: MACCHINARI (BII2), IMPIANTI (BII2) E ATTREZZATURE (BII3)**

(art.1 comma 99 della legge 208 del 2015)

**99.** Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

**19. NON SONO AMMESSI I BENI COMPRESI NELLA VOCE BII4 (ALTRI BENI): MOBILI, MACCHINE UFFICIO E AUTOMEZZI**

**20. NON È PREVISTA UNA SPESA MINIMA**

**21. DURC IN REGOLA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Nel modulo di domanda la ditta dichiara

**f) Che è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corsi di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali**

**22. NON DEVE ESSERE IN DIFFICOLTÀ AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE DELLE COMMISSIONE EUROPEA 2014/C 249/01**

**23. DEFINIZIONE DI "INVESTIMENTO INIZIALE"**

art.2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE n.651/2014

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1);

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

## **24. SONO ESCLUSI GLI INVESTIMENTI DI MERA SOSTITUZIONE (PUNTO 3 CIRCOLARE 8/3/2016)**

Si ritiene di escludere dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali" (cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p.34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4), nonché circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008).

La sostituzione di un macchinario con l'aumento della capacità produttiva è stata approfondita in diversi articoli di giornale

## **25. SOGGETTI ESCLUSI (ART.1 COMMA 100 DELLA LEGGE 208 DEL 2015)**

**100.** L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

## **26. SPESA AMMESSA**

Modificata dalla legge 27 febbraio 2017

**2.** Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione".

## **27. LA STRUTTURA PRODUTTIVA DEVE ESSERE LOCALIZZATA NELLE AREE AGEVOLABILI**

Non viene presa in considerazione la sede legale

## **28. CUMULABILITA'**

### **Regola generale**

Modificata dalla legge 27 febbraio 2017

**3.** Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, è sostituito dal seguente:

"102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento".

Per quanto riguarda le aziende dell'area sisma questo è quanto prevedono le istruzioni e la modulistica

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione dal 1° marzo 2017 è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta spetta nelle misure pari al 25 per cento per le grandi imprese, al 35 per cento per le medie imprese e al 45 per cento per le piccole imprese.

Istruzioni (pag.7) - Uniche per Sud, Zes e Sisma

Da questa dichiarazione sembra che non possono essere portati in diminuzione del credito d’imposta gli altri contributi.



r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione non sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis disposti da leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Sisma

	Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso o richiesto	
<b>B15 IMPIANTI</b>	,00	,00	
<b>B16 MACCHINARI</b>	,00	,00	
<b>B17 ATTREZZATURE</b>	,00	,00	
<b>B18 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO</b>	,00	,00	Credito d'imposta 5 ,00

ANNO 2019

Quadro B (Unico per SUD, Zes e Sisma) - Dati della struttura produttiva

**29. IL CREDITO D’IMPOSTA È CUMULABILE CON SUPERAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTO**

**30. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART.1 COMMA 103 DELLA LEGGE 208 DEL 2015)**

103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate .....

L’Agenzia delle entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate la sola correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione (Punto 6 della circolare 8.3.2016) – “A tal proposito, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità e, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a euro 150.000, effettua le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

**31. UTILIZZO DEL CREDITO – INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO (ART.1 COMMA 104 DELLA LEGGE 208 DEL 2015)**

104. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta in cui e’ stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**32. VINCOLO SUI BENI**

I beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla fine dell’investimento

I beni agevolati non possono essere ceduti prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione

Modificato dalla legge del 27/2/2017

4. Il comma 105 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, e’ sostituito dal seguente:

"105. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e’ restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate".

### **33. I BENI DEVONO ESSERE NUOVI**

### **34. E' AMMESSO IL LEASING (IL CONTRATTO DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI RISCATTO)**

La Settimana Fiscale – Numero 37 del 4/10/2019 Pag. 47

.. come chiarito dell'Agenzia delle Entrate nella C.M. 11/4/2008, n.38/3 con riferimento al credito d'imposta per aree svantaggiate dalle L. 269/2006 – gli investimenti effettuati tramite leasing sono agevolabili solo se i contratti contengono "l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

### **35. AVVIO INVESTIMENTO (PUNTO 3 DELLA CIRCOLARE DEL 3/8/2016)**

Per avvio dell'investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

### **36. L'AGEVOLAZIONE È TASSATA - PUNTO 6 CIRCOLARE 8/3/2016**

Si evidenzia, infine, che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, il credito di imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.

### **37. NON SI APPLICANO I LIMITI DI COMPENSAZIONE (€ 250.000,00 E € 700.000,00)**

Punto 6 Circolare 8/3/2016 - *Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il più volte citato comma 104 prevede che allo stesso "non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Di conseguenza, il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 .....*

### **38. NON SI APPLICA LA PRECLUSIONE PREVISTA DALL'ART.31 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78**

#### **Divieto di compensazione per chi ha debiti nei confronti dell'erario superiori ad € 1.500,00**

Punto 6 Circolare 8/3/2016 - Si precisa, altresì, che, per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

### **39. E' UTILIZZABILE A PARTIRE DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO DALLA DATA DELLA RICEVUTA DI FRUIBILITÀ**

Agenzia delle Entrate - Circolare n.34 del 3 agosto 2016

*La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.*

### **40. PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AGLI INVESTIMENTI GIÀ REALIZZATI AL MOMENTO DELLA COMPENSAZIONE**

Agenzia delle Entrate - Circolare n.34 del 3 agosto 2016

*Si evidenzia che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d'imposta maturato, ossia il credito d'imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.*

### **41. E' UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.L. 9/7/1997, N.241**

Agenzia delle Entrate – Risoluzione nr.83 del 27/9/2019

*il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, senza l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

#### **42. CODICE TRIBUTO PER IL MODELLO F24: 6095**

Agenzia delle Entrate – Risoluzione nr.83 del 27/9/2019

*Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:*

*"6905" denominato "Credito d'imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8";*

.....

*In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono indicati nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".*

#### **43. IL MODELLO F24 DEVE ESSERE PRESENTATO TRAMITE ENTRATEL/FISCONLINE**

Agenzia delle Entrate – Risoluzione nr.83 del 27/9/2019

*Si precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.*



## **APPROFONDIMENTI**

### **44. DEFINIZIONE DI INVESTIMENTO INIZIALE**

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20) – 23/7/2013

h) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:

- la creazione di un nuovo stabilimento,
- l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima, oppure
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, oppure

### **45. VOCI BII2 "IMPIANTI E MACCHINARI" E BII3 "ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI" – OIC 16**

**Comma 99 dell'art 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208**

99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

**Art. 1 comma 273 let a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 – Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate**

Credito d'imposta simile, vengono riportate le voci di bilancio B.II.2 e B.II.3

**273.** Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

**OIC16 - La voce BII2 "impianti e macchinario" può comprendere:**

- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;
- altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.

**OIC 16 - La voce BII3 "attrezzature industriali e commerciali" può comprendere:**

- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

**OIC 16 - Non è ammessa La voce Bil4 "altri beni"**

- mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- macchine d'ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni); – imballaggi da riutilizzare; – beni gratuitamente devolvibili.

**46. E' AMMESSO IL DISLOCAMENTO DI ATTREZZATURE AZIENDALI PRESSO CANTIERE LOCALIZZATI IN AREE NON AGEVOLATE**

Cassazione sentenza n.23218 del 18/9/2019

**47. CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI CONTABILIZZATO E TASSATO PER COMPETENZA (OIC 15 PUNTI 86 E 87)**

**L'agevolazione si configura, civilmente e fiscalmente, come contributo in conto impianti in quanto è riconosciuto per l'acquisto di specifici beni strumentali.**

L'Oic 16 stabilisce che il contributo va accreditato a c.e. per competenza a partire dall'esercizio in cui si verifica il riconoscimento relativo al diritto al percepimento con delibera dell'ente erogante.

**Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali (contributi in conto impianti)**

86. I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.

87. I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Nel caso in cui il decreto di concessione del contributo non pervenga nello stesso anno di acquisto del bene, ma ad esempio nell'anno successivo, è necessario recuperare le quote di contributo relative agli ammortamenti già effettuati come sopravvenienza attiva (Italia Oggi – il dizionario dei Bilanci 2020, 85 e 86)

## 48. UNICO 2020 -QUADRO RU CREDITI D'IMPOSTA

Vanno indicati anche i crediti d'imposta concessi nel 2020 e relativi ad investimenti 2018 e 2019

### ➤ INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA Codice credito E3

**Credito d'imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater D.L. 8/2017; art. 44, c. 1, D.L. 50/2017)**

Con il codice credito "E3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall'art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall'art. 44, c. 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso alle imprese operanti nei predetti territori il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015. La legge di bilancio 2020 ha prorogato la durata dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 218, della legge, n. 160 del 2019).

La misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 agosto 2019, ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6905"**.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

In particolare, nel **riga RU5** va indicato:

- nella **colonna B2**, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della relativa dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l'importo indicato nella colonna B2.

Istruzioni per la compilazione

137



**REDDITI  
QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore  
delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

Mod. N.

\_\_\_\_

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1		Credito d'imposta spettante						
	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
	RU1		Credito d'imposta spettante						
	RU2		Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						
	RU3		Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						
	RU5		Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: <sup>1</sup> _____, <sup>2</sup> _____, <sup>02</sup> _____, <sup>3</sup> _____)						
	RU6		Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						
	RU7		Credito utilizzato ai fini						
			Ritenute	IVA (Periodi e account)	IVA (Saldo)	IRES (Account)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
			1	2	3	4	5	6	7
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU8		Credito d'imposta riversato						
	RU9		Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						
	RU10		Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						
	RU11		Credito d'imposta richiesto a rimborso						
	RU12		Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						
			Valore istruzioni	1	2				

## 49. UNICO 2020 – QUADRO RS AIUTI DI STATO

### Istruzioni

**Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimenti della dichiarazione.**

### Esempi:

- a) Investimenti 2019 e decreto di concessione 2019: dichiarati Unico 2020
- b) Investimenti 2019 e decreto di concessione 2020, in questo caso le istruzioni non sono chiare:
  - I presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2020, quindi Unico 2021;
  - Nel paragrafo che inizia con ATTENZIONE è chiaro che se il credito viene indicato nel quadro RU automaticamente deve essere riportato nel quadro RS, quindi Unico 2020.

Redditi 2020 - Istruzioni pag. 213

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento. Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.  
Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.

**ATTENZIONE** Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.  
In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadrante	Tipologia	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Forme Giuridiche										
Denominazione impresa										
Codice attività ATECO										
Settore										
Tipo SEEG										
Importo totale aiuti spettante										
00										
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP
19	giorno	anno	17	giorno	anno	20	21	22	23	24
Tipologia (voto, piazza, ecc.)										
Indirizzo										
Numero civico										
Tipologia costi										
Costi agevolabili										
Importo di aiuto										
Importo aiuti spettante										
00										
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale										
Codice fiscale										
Codice fiscale										
Codice fiscale										

16	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018
17	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d’Italia	Art. 188-bis, TUIR
50	Credito d’imposta Finanza sociale/Banche	Art. 77, c. 5 e 10, D.lgs. n. 117/2017
51	Credito d’imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015	Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015
52	Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia	Art. 18-quadro, D.L. n. 8/2017
53	Credito d’imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES	Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017
54	Credito d’imposta Formazione 4.0	Art. 1, c. 46-56, L. 205/2017
55	Credito d’imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017
56	Credito d’imposta Investimenti pubblicitari	Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017
57	Credito d’imposta Imposte anticipate (DTA) - Aggregazioni imprese del Mezzogiorno	Art. 44-bis D.L. n. 34/2019
58	Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici	Art. 22, D.L. n. 124/2019
59	Credito d’imposta Produzione manufatti compostabili	Art. 1, c. 653, L. n. 160/2019
60	Credito d’imposta Attività di formazione produzione manufatti compostabili	Art. 1, c. 656, L. n. 160/2019
61	Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)	Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019
999	Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati	

Istruzioni per la compilazione

## 50. L'INFORMATIVA DI NOTA INTEGRATIVA: LE EROGAZIONI PUBBLICHE

### Euroconference: 18/3/2020

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche è stata introdotta dall'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#) (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e poi riformulata dall'[articolo 35 D.L. 34/2019](#) (Decreto crescita), ed il primo bilancio interessato dal nuovo obbligo è stato quello relativo all'anno 2018.

In particolare, per quanto riguarda i **soggetti tenuti alla redazione del bilancio**, l'[articolo 1, commi 125-bis, L. 124/2017](#) stabilisce che:

*"I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato **gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.***

*I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque **non tenuti alla redazione della nota integrativa** assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri **siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui **portali digitali** delle associazioni di categoria di appartenenza.*

### Criterio di cassa

L'obbligo riguarda le somme **effettivamente erogate** ai beneficiari, e quindi secondo il **criterio di cassa**, nell'esercizio finanziario precedente:

### Per il credito d'imposta la competenza è il periodo in cui lo stesso è fruito

Per le eventuali **erogazioni non in denaro**, il criterio per cassa deve essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il **vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto**; il vantaggio economico di natura **non monetaria** sarà quindi di **competenza del periodo in cui lo stesso è fruito**.

## 51. RICEVUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) (Mod. CIM17)

In data 30/12/2019 il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate ha acquisito con protocollo la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta nei comuni del sisma centro-italia presentata da e trasmessa da

DATI PRINCIPALI

numero investimenti :  
investimento complessivo :  
credito d'imposta complessivo :

LA COMUNICAZIONE E' STATA CORRETTAMENTE ACQUISITA

Il credito d'imposta potra' essere utilizzato solo a seguito della autorizzazione alla fruizione che sara' comunicata con una successiva ricevuta.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4, del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Li, 30/12/2019

## 52. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEI COMUNI DEL SISMA CENTRO-ITALIA (mod. CIM17)

In relazione alla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma centro-italia (D.L.8/2017), presentata da e acquisita in data con protocollo n.

si comunica la fruibilita' del credito d'imposta, sempreche' sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in misura pari a:

2016 - Ammontare del credito d'imposta euro  
2017 - Ammontare del credito d'imposta euro  
2018 - Ammontare del credito d'imposta euro  
2019 - Ammontare del credito d'imposta euro  
2020 - Ammontare del credito d'imposta euro

Il credito d'imposta maturato puo' essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data della presente comunicazione.

CENTRO OPERATIVO SERVIZI FISCALI DI CAGLIARI  
IL DIRETTORE  
Gianluca Vidili

Li, 09/01/2020